

8.3.2017

A8-0034/252

Emendamento 252

Julie Girling

a nome del gruppo ECR

Relazione

Simona Bonafè

Rifiuti

COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD)

A8-0034/2017

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8) *è inserito il seguente articolo 8 bis:* *soppresso*

"Articolo 8 bis

*Requisiti generali in materia di
responsabilità estesa del
produttore*

*1. Gli Stati membri garantiscono che
i regimi di responsabilità estesa del
produttore istituiti in conformità
dell'articolo 8, paragrafo 1:*

*– definiscano in maniera chiara i ruoli e
le responsabilità dei produttori che
immettono prodotti sul mercato
dell'Unione, delle organizzazioni che
attuano a nome loro la responsabilità
estesa del produttore, dei gestori pubblici
o privati di rifiuti, delle autorità locali e,
ove applicabile, dei gestori riconosciuti
della preparazione per il riutilizzo;*

*– definiscano obiettivi misurabili di
gestione dei rifiuti, consoni alla
gerarchia dei rifiuti, volti a conseguire
almeno gli obiettivi quantitativi inerenti
allo schema di cui alla presente direttiva
e alle direttive 94/6/CE, 000/53/CE,
006/66/CE e 01/19/UE;*

*– prevedano un sistema di comunicazione
delle informazioni per raccogliere i dati
sui prodotti immessi sul mercato*

AM\1119856IT.docx

PE598.523v01-00

dell'Unione dai produttori assoggettati al regime di responsabilità estesa del produttore. Quando tali prodotti diventano rifiuti, il sistema di comunicazione assicura che siano raccolti i dati sulla raccolta e sul trattamento di detti rifiuti, specificando, se opportuno, i flussi dei materiali di rifiuto;

– assicurino un trattamento equo e non discriminatorio dei produttori di prodotti e delle piccole e medie imprese.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, siano informati circa i sistemi esistenti di raccolta dei rifiuti e la prevenzione del getto di piccoli rifiuti o rifiuti in piccole quantità in luoghi pubblici. Gli Stati membri adottano inoltre misure per incentivare i detentori di rifiuti a partecipare ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare mediante norme o incentivi economici, se del caso.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le organizzazioni create per attuare, per conto del produttore di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di quest'ultimo:

a) definiscano in modo chiaro la zona geografica, i prodotti e i materiali contemplati;

b) dispongano dei mezzi operativi e finanziari necessari a soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore;

c) istituiscano un meccanismo adeguato di autosorveglianza, con verifiche regolari indipendenti per valutare:– la gestione finanziaria dell'organizzazione, compreso il rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 4, lettere a) e b);

– la qualità dei dati raccolti e comunicati in conformità del paragrafo 1, terzo trattino, e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/006;

d) rendano pubbliche le informazioni riguardanti:– la proprietà e i membri;

– i contributi finanziari versati dai produttori;

– la procedura di selezione dei gestori di rifiuti.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i contributi finanziari versati dai produttori in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore:

a) coprano la totalità dei costi di gestione dei rifiuti per i prodotti che sono immessi sul mercato dell'Unione, compresi i seguenti:– costi della raccolta differenziata, delle operazioni di cernita e trattamento necessarie per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti di cui al paragrafo 1, secondo trattino, tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo o dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai loro prodotti;

– costi di una congrua informazione dei detentori di rifiuti a norma del paragrafo 2;

b) siano modulati in funzione dei costi reali di fine vita dei singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro riutilizzabilità e riciclabilità;

c) si basino sul costo ottimizzato dei servizi forniti nel caso in cui i compiti operativi previsti dal regime di responsabilità estesa del produttore siano svolti da gestori pubblici di rifiuti.

5. Gli Stati membri istituiscono un

adeguato quadro di controllo e garanzia dell'attuazione, al fine di assicurare che i produttori dei prodotti rispettino i loro obblighi in materia di responsabilità estesa, gli strumenti finanziari siano utilizzati correttamente e tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del regime comunichino dati affidabili.

Se sul territorio di uno Stato membro vi sono varie organizzazioni che attuano gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori, gli Stati membri istituiscono un'autorità indipendente incaricata di sorvegliare l'attuazione degli obblighi derivanti da tale regime.

6. Gli Stati membri istituiscono una piattaforma per assicurare un dialogo regolare tra i soggetti coinvolti nell'attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore, ivi compresi i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, se del caso, i gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo.

7. Gli Stati membri adottano misure affinché i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del [diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] siano conformi alle disposizioni del presente articolo entro un termine di ventiquattro mesi da tale data.

Or. en

Motivazione

Pur riconoscendo che i regimi di responsabilità estesa hanno un ruolo importante da svolgere attraverso il raggiungimento di migliori risultati sul piano ambientale, l'introduzione di condizioni operative minime è troppo prescrittiva. La normativa sui rifiuti dovrebbe avere cura di incentivare un numero più elevato di regimi di migliore qualità, pur consentendo una maggiore flessibilità a livello di progettazione. Fissando obiettivi e affermando il principio del "chi produce paga", non occorre applicare un approccio così rigido in sede di definizione dei requisiti per i regimi di responsabilità estesa degli Stati membri.

